

VERBALE DI ACCORDO
Orario di lavoro nel periodo estivo

Rischio Colpo di Calore

Il giorno 20 giugno 2023 in Verona presso la sede di Agri.Bi Ente Bilaterale per l'agricoltura Veronese sono presenti

Confagricoltura Verona, rappresentata dal Presidente Alberto De Togni assistito dal Direttore Luigi Bassani e dalla responsabile dell'ufficio sindacale Laura Galvani;

Coldiretti Verona, rappresentata dal Presidente Alex Vantini assistito dal Direttore Giuseppe Ruffini e dalla responsabile Ufficio Legale-Sindacale Maria Assunta Casato;

Confederazione Italiana Agricoltori di Verona, rappresentata dal Presidente Lavagnoli Andrea assistito dal Direttore Marta Turolla ;

- **Fai Cisl** rappresentata da Matteo Merlin;
- **Flai Cgil** rappresentata da Maria Pia Mazzasette;
- **Uila Uil** rappresentata da Daniele Mirandola;

Premesso che

- 1) Le parti prendono atto del ricorrere di condizioni climatiche che nel periodo estivo possono esporre i lavoratori al colpo di calore;
- 2) Lo Spisal ha avviato una specifica campagna di prevenzione, sensibilizzazione e di avviso in caso di previsioni meteorologiche avverse;
- 3) E' un dovere garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro anche attraverso l'adozione di strumenti di flessibilità organizzativa contrattualmente riconosciuti.

tutto ciò premesso, convengono quanto segue:

1. viene individuato quale periodo estivo quello compreso tra il mese di maggio e il mese di settembre;
2. durante il periodo estivo, allo scopo di contenere il rischio del colpo di calore, il datore di lavoro, nei periodi in cui sarà dichiarata l'allerta da parte dello Spisal o della Regione Veneto, potrà prevedere una distribuzione dell'orario di lavoro giornaliero diversa da quella adottata nel restante periodo dell'anno,

3. qualora nella diversa distribuzione dell'orario, si anticipasse l'inizio prima delle ore 6.00 o si posticipasse l'inizio, con conseguente conclusione dopo le ore 22.00, in turni continuativi nel limite di un totale di ore lavorate giornaliere pari a 8, le ore di lavoro saranno considerate ordinarie e non troverà applicazione esclusivamente riguardo alla maggiorazione per lavoro notturno quanto previsto dall'art. 11 del Contratto provinciale di Lavoro per gli operai Agricoli e florovivaisti della Provincia di Verona.

Le parti stabiliscono anche che Agri.Bi. si attivi per un'adeguata campagna di informazione per la prevenzione del colpo di calore.

Letto confermato e sottoscritto

CONFAGRICOLTURA VERONA

COLDIRETTI VERONA

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

FAI – CISL

FLAI - CGIL

UILA - UIL